



SINDACO

ORDINANZA

Oggetto: Divieto vendita e consumo bevande alcoliche su aree pubbliche e soggette ad uso pubblico.

IL SINDACO

Premesso

la Giunta Comunale con atto deliberativo del 07/09/2022 n. 291 ha dato atto che l'evento denominato "*Luci d'Artista*" XVII Edizione annualità 2022/2023, rappresenta un obiettivo strategico imprescindibile dell'amministrazione comunale, in quanto necessario allo sviluppo economico, culturale e sociale della collettività; ha stabilito, inoltre per le motivazioni di cui sopra, che l'evento dovrà in ogni caso tenersi nell'ambito delle possibilità offerte dal quadro giuridico esistente;

Considerato

che il suindicato evento, trattandosi di una iniziativa a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica, in quanto la suddetta manifestazione viene classificata nella tabella della Circolare del Ministero degli Interni Gabinetto del Ministro n.11001/110/(10) del 18/07/2018 come "Manifestazione con profilo rischio elevato";

Constatato

che la manifestazione si svolge dal 02 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023, in una fascia oraria giornaliera che ricade prevalentemente negli orari serali e notturni;

Vista

la presenza di numerosi avventori di locali, costituiti principalmente da gruppi di giovani, che sempre più frequentemente fanno abuso di alcol;

Valutato

che il suddetto abuso di alcol genera episodi di violenza che spesso sfociano in risse o litigi, che rappresentano un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità,

che tali brutali avvenimenti sono fonte di danni a cose o di lesioni a persone, anche non direttamente coinvolte nello scontro. Quindi pericolosissimi per i passanti e gli avventori dei locali;

Valutata

quindi la seria possibilità di un grave turbamento della quiete urbana, nonché di un reale pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuta

la necessità di adottare delle misure di sicurezza per la cittadinanza, la salvaguardia della sicurezza urbana, l'incolumità pubblica e privata, nonché il decoro urbano e quindi di contrastare efficacemente nascenti o reiterati episodi di violenza;

Ritenuta

l'esigenza di fornire alle Forze di Polizia impegnate sul territorio nuovi e più efficaci strumenti il lavoro, così come richiesto dalla locale Questura;



SINDACO

- V I S T O** l'articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125 e s.m.i.;
- V I S T O** il Decreto Legge 14/2017, come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano;
- V I S T O** l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- V I S T O** l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 così come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
- V I S T A** la deliberazione di Giunta Municipale n. 207 del 19/07/2021, avente ad oggetto l'aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione alle Ordinanze Sindacali e Regolamenti Comunali;

ORDINA

1. E' vietato in tutto il territorio comunale la vendita per asporto di bevande alcoliche, superalcoliche ed analcoliche, in qualsiasi forma: bottiglie, bicchieri o comunque contenitori di vetro, effettuata da: esercizi pubblici, commerciali, o attività artigianali autorizzate alla somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato di vendita al dettaglio, a posto fisso e non, distributori automatici, dalle ore 20:00 alla chiusura delle predette attività.
2. E' vietato in tutto il territorio comunale la consumazione su pertinenze esterne, su suolo pubblico ovvero privato ma aperto al pubblico o comunque confluyente su suolo pubblico, di bevande alcoliche, superalcoliche ed analcoliche, in qualsiasi forma, quali bottiglie, bicchieri o comunque contenitori di vetro, dalle ore 16:00 alle ore 07:00 del giorno successivo, fatta eccezione dell'ordinario servizio e consumazione ai tavoli per la clientela presso gli esercizi pubblici e loro pertinenze.
3. E' vietato in tutto il territorio comunale abbandonare in modo incontrollato bottiglie, bicchieri o comunque contenitori di vetro.
4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e visto l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 così come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92; visto l'articolo 7 - bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 nonché la summenzionata deliberazione di Giunta Municipale n. 207 del 19/07/2021, avente ad oggetto l'aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione alle Ordinanze Sindacali e Regolamenti Comunali, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di euro 500,00 (euro cinquecento), con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma.



SINDACO

5. Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Nel caso si accertino ripetute violazioni della presente Ordinanza, effettuata da gestori di esercizi su indicati, verrà inoltrata all'Autorità Amministrativa, richiesta di emissione Ordinanza di chiusura a tempo determinato dell'attività.

La presente Ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva.

M A N D A

per l'esecuzione, alla Polizia Municipale, alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando provinciale Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale di Salerno e a chiunque altro spetti il compito di far osservare la presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Salerno, 30.11.2022

IL SINDACO
Arch. Vincenzo NAPOLI

